SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 agosto 1993

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993, n. 283.

Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di riservare denominazioni legali ai prodotti da forno indicati nell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e del 28 gennaio 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre 1991 e dell'11 giugno 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Crackers

1. La denominazione «crackers» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura rapida di uno o più impasti anche lievitati di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare e altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.

2. I crackers sono ottenuti per stampaggio ed il loro tenore di umidità non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto.

Art. 2.

Fette biscottate

1. La denominazione «fette biscottate» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o più impasti lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, zucchero, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.

2. Il tenore di umidità delle fette biscottate non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto.

Art. 3.

Crostini

1. La denominazione «crostini» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura e successiva tostatura di uno o più impasti anche lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali e con eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti.

2. Il tenore di umidità dei crostini non può essere superiore al 10 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento del valore assoluto.

Art. 4.

Commercializzazione in Italia dei prodotti fabbricati in altri Paesi membri della CEE

1. I prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri della CEE denominati crackers, fette biscottate e crostini, possono essere liberamente commercializzati in Italia, anche se non conformi alle caratteristiche indicate nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 55

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. n. 109/1992 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari): «6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita, l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale».

— Il comma 1, lettera *c)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 1993.

Soppressione della sezione distaccata di Ronciglione ed accorpamento alla pretura circondariale di Viterbo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, che ha trasformato le preture mandamentali in sezioni distaccate delle preture aventi sede nel capoluogo del circondario e comunque nel capoluogo di provincia;

Considerato che per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Viterbo appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Ronciglione con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede del capoluogo del circondario;

Considerato altresì che l'accentramento degli affari giudiziari risponde alla esigenza di una più razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

Rilevato che tale diversa ristrutturazione delle sedi pretorili interessate, che peraltro corrisponde agli obiettivi di concentrazione degli uffici cui deve ispirarsi la politica di revisione globale dell'assetto territoriale del sistema giudiziario, consente anche di realizzare un sensibile alleggerimento di costi per le ridotte esigenze di mobilità di magistrati e personale di cancelleria;

Ritenuto che la nuova sistemazione non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente consente agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore della magistratura, dal consiglio giudiziario della corte di appello di Roma, dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Viterbo, dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Viterbo e le considerazioni propositive del consigliere pretore dirigente la pretura circondariale di Viterbo;

Decreta:

Nel circondario di Viterbo, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Ronciglione già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il proprio territorio sono aggregati alla pretura circondariale di Viterbo.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

93A4380

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Costantino Dell'Osso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale il sen. Costantino Dell'Osso è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Costantino Dell'Osso viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile, nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alle proposte di scioglimento o sospensione dei consigli comunali.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 6 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

93A4409

DECRETO 6 maggio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio d'Aquino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale l'on. Saverio d'Aquino è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Saverio d'Aquino viene delegata la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e della Direzione generale dei servizi civili, dell'ufficio centrale delle zone di confine e delle minoranze etniche, dell'ispettorato centrale per i servizi archivistici, nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro:

i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale;

i provvedimenti relativi alle gestione del fondo UNRRA.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 6 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

93A4410

DECRETO 6 maggio 1993

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Antonino Murmura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale il sen. Antonino Murmura è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Antonino Murmura viene delegata la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché la firma dei relativi provvedimenti.

Al medesimo Sottosegretario di Stato viene altresì delegata la firma delle autorizzazioni di missione all'estero del personale della Polizia di Stato, con eccezione di quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, nonché la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato sulle domande degli Enti ecclesiastici volte ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica o l'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati o donazioni ovvero all'acquisto di immobili.

Restano riservati alla diretta trattazione del Ministro i provvedimenti relativi al personale con qualifica dirigenziale.

Sono escluse dalla delega:

la trattazione degli affari di carattere generale per i quali non venga data particolare delega;

la trattazione degli affari che con disposizioni generali o di volta in volta il Ministro riterrà di riservare alla propria diretta competenza;

la firma dei decreti e dei provvedimenti riservati per legge al Ministro.

Roma, 6 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

93A4411

DECRETO 20 maggio 1993.

Modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1993 recante delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Saverio d'Aquino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1993 con il quale il sen. Antonino Murmura è stato confermato Sottosegretario di Stato per l'interno;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto numero 5004/M/3 (29) del 6 maggio 1993 con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato per l'interno on. Saverio d'Aquino la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, sono delegate al Sottosegretario di Stato per l'interno sen. Antonino Murmura:

la trattazione degli affari relativi all'acquisto della cittadinanza italiana, nonché degli affari relativi alle persone giuridiche di diritto privato di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile;

la firma dei provvedimenti concernenti le suddette materie, con esclusione di quelli di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Roma, 20 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

93A4412

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,375%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,375 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 20 luglio 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A4369

DECRETO 5 agosto 1993.

Fissazione delle caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo lordo del 9,50%, emessi ad estinzione di crediti d'imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto in particolare l'art. 10, primo e secondo comma, del suindicato decreto-legge, il quale stabilisce che per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione con caratteristiche da stabilirsi dal Ministro del tesoro con proprio decreto;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapposti di credito e debito dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 2, del predetto decreto-legge n. 252, con il quale, all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

le richieste di estinzione di tali crediti d'imposta devono essere presentate direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 252;

con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 agosto 1993, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, ai contribuenti che hanno presentato apposita domanda nei tempi e nei modi indicati dallo stesso articolo e che hanno evidenziato, per crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i suddetti periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire, verranno consegnati, ad estinzione dei crediti medesimi, certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di cinque anni e quattro mesi con inizio 1° settembre 1993 e scadenza 1° gennaio 1999. I titoli per i primi quattro mesi non fruttano interessi, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1994, frutteranno un interesse annuo lordo pari al 9,50%. Il rimborso avverrà in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

I titoli verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti dai due elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Ministero delle finanze a quello del tesoro, di cui il primo relativo alla liquidazione provvisoria dell'80 per cento degli importi richiesti ed il secondo concernente l'ammontare dovuto a saldo in via definitiva.

Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di assegnazione dei titoli, nonché le altre caratteristiche e condizioni relative all'emissione e all'ammodernamento dei titoli non previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A4441

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 febbraio 1993.

Rinnovo della commissione prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto legislativo 17 dicembre 1992, n. 509, concernente l'attuazione della direttiva n. 90/618/CEE;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento economico di missione, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1991 con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione ministeriale prevista dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1991 e 16 marzo 1992 con i quali si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri della citata commissione;

Visto l'art. 30-*bis* del citato regolamento concernente la durata dell'incarico per i componenti della predetta commissione;

Rilevato che occorre provvedere al rinnovo della commissione stessa per il prossimo biennio;

Visto il telegramma in data 5 febbraio 1993, con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha designato il proprio rappresentante;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto la commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è composta come segue:

dott. Piero Antonio Cinti, direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

dott. Franco Pietrobono, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile;

dott. Florindo De Santis, esperto;

dott. Alessandro Falcione, esperto;

prof. Enrico Filippi, esperto;

dott.ssa Gabriella Gherardi, esperto;

dott. Davide Pastorino, esperto.

Il prof. Enrico Filippi è nominato presidente della commissione.

Le funzioni di segreteria saranno espletate dal dott. Mario Spigarelli, primo dirigente nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.

Ai membri della commissione, di cui al precedente art. 1, estranei all'Amministrazione, compete il trattamento di missione previsto per il dirigente generale delle amministrazioni dello Stato. La relativa spesa sarà a carico del capitolo 1092 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: GUARINO

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A4368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 aprile 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Vengono inserite all'art. 52, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia, le seguenti discipline:

Nel comma «a) Lingue e letterature straniere»:

storia della lingua francese;

letteratura francese moderna e contemporanea;

storia della lingua inglese;

letteratura inglese moderna e contemporanea;

dialettologia ispano-americana,

storia della lingua portoghese;

lingua e letteratura brasiliana;

storia della lingua russa;

storia della lingua spagnola;

letteratura spagnola contemporanea;

storia della lingua tedesca;

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

Nel comma «c) Scienze del linguaggio»:

dialettologia.

Nel comma «n) Scienze della letteratura»:

teoria della letteratura.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 28 giugno 1993

Il rettore

93A4385

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 28 ottobre 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1992, con la quale il consiglio della facoltà di sociologia ha proposto la modifica del vigente statuto della Università concernente l'inclusione di un nuovo insegnamento complementare nell'ordinamento didattico della facoltà;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tale materia siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 aprile 1993, trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 1986 in data 8 giugno 1993;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che l'ordinamento didattico della facoltà di sociologia va integrato con l'aggiunta di un nuovo insegnamento complementare, nel modo che segue:

ALLEGATO *C*

Elenco degli esami complementari:

dopo la disciplina «Storia del cinema» aggiungere: «Storia del movimento cooperativo di credito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 24 giugno 1993

Il rettore: Bo

93A4386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti dell'allegato I della MARPOL delle risoluzioni MEPC 51 (32) e 52 (32)

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo delle risoluzioni sopramenzionate, che, ai sensi dell'art. 16 (2) (g) (ii) della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, sono entrate in vigore il 6 luglio 1992:

ANNEX 5

RESOLUTION MEPC.51(32)
adopted on 6 March 1992

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING
TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION
OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

(Discharge criteria of Annex I of MARPOL 73/78)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1978 Protocol"), which confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

RECALLING the objective of MARPOL 73/78 to achieve the complete elimination of intentional pollution of the marine environment by oil,

DESIRING in this regard to reduce even further operational pollution from ships,

HAVING CONSIDERED, at its thirty-second session, amendments to the 1978 Protocol proposed and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the 1973 Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, amendments to the Annex of the 1978 Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 6 January 1993, unless prior to this date one third or more of the Parties, or the Parties the combined merchant fleets of which constitute fifty per cent or more of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the amendments shall enter into force on 6 July 1993 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the resolution and its Annex to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL 73/78.

ANNEX

AMENDMENTS TO ANNEX I OF MARPOL 73/78

The regulations of Annex I are amended as follows:

1 Regulation 9

.1 The existing text of paragraph (1)(a)(iv) is replaeed by the following:

"(iv) The instantaneous rate of discharge of oil content does not exceed 30 litres per nautical mile".

.2 The existing text of paragraph (1)(b) is replaced by the following:

"(b) from a ship of 400 tons gross tonnage and above other than an oil tanker and from machinery space bilges excluding cargo pump-room bilges of an oil tanker unless mixed with oil cargo residue:

(i) the ship is not within a special area;

(ii) the ship is proceeding en route;

(iii) the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million; and

(iv) the ship has in operation equipment as required by regulation 16 of this Annex."

.3 Paragraph (4) is amended by deleting the entire second sentence, including subitems (a) - (d).

.4 A new paragraph (7) is added as follows:

"(7) In the case of a ship, referred to in regulation 16(6) of this Annex, not fitted with equipment as required by regulation 16(1) or 16(2) of this Annex, the provisions of paragraph 1(b) of this regulation will not apply until 6 July 1998 or the date on which the ship is fitted with such equipment, whichever is the earlier. Until this date any discharge from machinery space bilges into the sea of oil or oily mixtures from such a ship shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied:

(a) the oily mixture does not originate from the cargo pump-room bilges;

(b) the oily mixture is not mixed with oil cargo residues;

(c) the ship is not within a special area;

(d) the ship is more than 12 nautical miles from the nearest land;

(e) the ship is proceeding en route;

(f) the oil content of the effluent is less than 100 parts per million; and

(g) the ship has in operation oily-water separating equipment of a design approved by the Administration, taking into account the specification recommended by the Organization*."

A footnote should be added to paragraph (7)(g) as follows:

"* Reference is made to the Recommendation on International Performance Specifications for Oily-Water Separating Equipment and Oil Content Meters adopted by the Organization by resolution A.393(X)."

2 Regulation 10

.1 Paragraph (2)(b) is amended to read:

"(b) any discharge into the sea of oil or oily mixture from a ship of less than 400 tons gross tonnage, other than an oil tanker, shall be prohibited while in a special area, except when the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million".

.2 Paragraph (3)(b)(v) is amended by changing the cross-reference therein from 16(7) to 16(5).

3 Regulation 16

The existing text of this regulation is replaced by the following:

"Regulation 16

Oil discharge monitoring and control system
and oil filtering equipment

(1) Any ship of 400 tons gross tonnage and above but less than 10,000 tons gross tonnage shall be fitted with oil filtering equipment complying with paragraph (4) of this regulation. Any such ship which carries large quantities of oil fuel shall comply with paragraph (2) of this regulation or paragraph (1) of regulation 14.

(2) Any ship of 10,000 tons gross tonnage and above shall be provided with oil filtering equipment, and with arrangements for an alarm and for automatically stopping any discharge of oily mixture when the oil content in the effluent exceeds 15 parts per million.

(3) (a) The Administration may waive the requirements of paragraphs (1) and (2) of this regulation for any ship engaged exclusively on voyages within special areas provided that all of the following conditions are complied with:

(i) the ship is fitted with a holding tank having a volume adequate, to the satisfaction of the Administration, for the total retention on board of the oily bilge water;

(ii) all oily bilge water is retained on board for subsequent discharge to reception facilities;

(iii) the Administration has determined that adequate reception facilities are available to receive such oily bilge water in a sufficient number of ports or terminals the ship calls at;

(iv) the International Oil Pollution Prevention Certificate, when required, is endorsed to the effect that the ship is exclusively engaged on the voyages within special areas; and

(v) the quantity, time, and port of the discharge are recorded in the Oil Record Book.

(b) The Administration shall ensure that ships of less than 400 tons gross tonnage are equipped, as far as practicable, to retain on board oil or oily mixtures or discharge them in accordance with the requirements of regulation 9(1)(b) of this Annex.

(4) Oil filtering equipment referred to in paragraph (1) of this regulation shall be of a design approved by the Administration and shall be such as will ensure that any oily mixture discharged into the sea after passing through the system has an oil content not exceeding 15 parts per million. In considering the design of such equipment, the Administration shall have regard to the specification recommended by the Organization*.

(5) Oil filtering equipment referred to in paragraph (2) of this regulation shall be of a design approved by the Administration and shall be such as will ensure that any oily mixture discharged into the sea after passing through the system or systems has an oil content not exceeding 15 parts per million. It shall be provided with alarm arrangements to indicate when this level cannot be maintained. The system shall also be provided with arrangements such as will ensure that any discharge of oily mixtures is automatically stopped when the oil content of the effluent exceeds 15 parts per million. In considering the design of such equipment and arrangements, the Administration shall have regard to the specification recommended by the Organization*.

(6) For ships delivered before 6 July 1993 the requirements of this regulation shall apply by 6 July 1998 provided that these ships can operate with oily-water separating equipment (100 ppm equipment)."

A footnote should be added to paragraphs (4) and (5) as follows:

"* Reference is made to the Recommendation on International Performance Specifications for Oily-Water Separating Equipment and Oil Content Meters adopted by the Organization by resolution A.393(X)."

4 Regulation 21

.1 Subparagraph (c) is amended by deleting the first five words, i.e., "in any special area and".

.2 Subparagraph (d) is deleted.

5 Forms A and B of Supplements to the IOPP Certificate

Items 2.2 and 2.3 in both Forms A and B of Supplements to the IOPP Certificate are replaced by the following:

"2.2 Type of oil filtering equipment fitted:

2.2.1 Oil filtering (15 ppm) equipment (regulation 16(4)) /_/

2.2.2 Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and automatic stopping device (regulation 16(5)) /_/

2.3 The ship is allowed to operate with the existing equipment until 6 July 1998 (regulation 16(6)) and fitted with:

2.3.1 Oily-water separating (100 ppm) equipment /_/

2.3.2 Oil filtering (15 ppm) equipment without alarm /_/

2.3.3 Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and manual stopping device /_/

***

ANNEX 6

RESOLUTION MEPC.52(32)
adopted on 6 March 1992

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

(New regulations 13F and 13G and related amendments to Annex I of MARPOL 73/78)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1973 Convention"), and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the "1978 Protocol"), which confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

NOTING ALSO resolution A.675(16) on prevention of oil pollution,

RECOGNIZING the severity of marine pollution incidents resulting from tanker casualties,

DESIRING to improve the requirements for the design and construction of oil tankers to prevent oil pollution in the event of collision or grounding,

HAVING CONSIDERED, at its thirty-second session, amendments to the 1978 Protocol proposed and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the 1973 Convention,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, amendments to the Annex of the 1978 Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 6 January 1993, unless prior to this date one third or more of the Parties, or the Parties the combined merchant fleets of which constitute fifty per cent or more of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the amendments shall enter into force on 6 July 1993 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex;

5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of the resolution and its Annex to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL 73/78;

6. AGREES to develop as a matter of urgency:

(a) guidelines for approval of alternative methods of design and construction of oil tankers as called for in regulation 13F(5);

(b) guidelines for approval of alternative structural or operational arrangements as called for in regulation 13G(7); and

(c) guidelines for an enhanced programme of surveys and inspections as called for in regulation 13G(3).

ANNEX

AMENDMENTS TO ANNEX I OF MARPOL 73/78

Regulation 1

Definitions

The following new paragraph (8)(c) is inserted after the existing paragraph (8)(b):

"(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, conversion of an existing oil tanker to meet the requirements of regulation 13F or 13G of this Annex shall not be deemed to constitute a major conversion for the purpose of this Annex."

New regulations 13F and 13G

The following new regulations 13F and 13G are inserted after the existing regulation 13E:

REGULATION 13F OF ANNEX I OF MARPOL 73/78

Prevention of oil pollution in the event of collision or stranding

(1) This regulation shall apply to oil tankers of 600 tons deadweight and above:

(a) for which the building contract is placed on or after 6 July 1993, or

(b) in the absence of a building contract, the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after 6 January 1994, or

(c) the delivery of which is on or after 6 July 1996, or

(d) which have undergone a major conversion:

(i) for which the contract is placed after 6 July 1993; or

(ii) in the absence of a contract, the construction work of which is begun after 6 January 1994; or

(iii) which is completed after 6 July 1996.

(2) Every oil tanker of 5,000 tons deadweight and above shall:

(a) in lieu of regulation 13E, as applicable, comply with the requirements of paragraph (3) unless it is subject to the provisions of paragraphs (4) and (5); and

(b) comply, if applicable, with the requirements of paragraph (6).

(3) The entire cargo tank length shall be protected by ballast tanks or spaces other than cargo and fuel oil tanks as follows:

(a) Wing tanks or spaces

Wing tanks or spaces shall extend either for the full depth of the ship's side or from the top of the double bottom to the uppermost deck, disregarding a rounded gunwale where fitted. They shall be arranged such that the cargo tanks are located inboard of the moulded line of the side shell plating, nowhere less than the distance w which, as shown in figure 1, is measured at any cross-section at right angles to the side shell, as specified below:

$$w = 0.5 + \frac{DW}{20,000} \text{ (m) or}$$

w = 2.0 m, whichever is the lesser.

The minimum value of w = 1.0 m.

(b) Double bottom tanks or spaces

At any cross-section the depth of each double bottom tank or space shall be such that the distance h between the bottom of the cargo tanks and the moulded line of the bottom shell plating measured at right angles to the bottom shell plating as shown in figure 1 is not less than specified below:

h = B/15 (m) or

h = 2.0 m, whichever is the lesser.

The minimum value of h = 1.0 m.

(c) Turn of the bilge area or at locations without a clearly defined turn of the bilge

When the distances h and w are different, the distance w shall have preference at levels exceeding 1.5 h above the baseline as shown in figure 1.

(d) The aggregate capacity of ballast tanks

On crude oil tankers of 20,000 tons deadweight and above and product carriers of 30,000 tons deadweight and above, the aggregate capacity of wing tanks, double bottom tanks, forepeak tanks and afterpeak tanks shall not be less than the capacity of segregated ballast tanks necessary to meet the requirements of regulation 13. Wing tanks or spaces and double bottom tanks used to meet the requirements of regulation 13 shall be located as uniformly as practicable along the cargo tank length. Additional segregated ballast capacity provided for reducing longitudinal hull girder bending stress, trim, etc., may be located anywhere within the ship.

(e) Suction wells in cargo tanks

Suction wells in cargo tanks may protrude into the double bottom below the boundary line defined by the distance h provided that such wells are as small as practicable and the distance between the well bottom and bottom shell plating is not less than 0.5 h.

(f) Ballast and cargo piping

Ballast piping and other piping such as sounding and vent piping to ballast tanks shall not pass through cargo tanks. Cargo piping and similar piping to cargo tanks shall not pass through ballast tanks. Exemptions to this requirement may be granted for short lengths of piping, provided that they are completely welded or equivalent.

(4) (a) Double bottom tanks or spaces as required by paragraph (3)(b) may be dispensed with, provided that the design of the tanker is such that the cargo and vapour pressure exerted on the bottom shell plating forming a single boundary between the cargo and the sea does not exceed the external hydrostatic water pressure, as expressed by the following formula:

$$f \cdot h_c \cdot \rho_c \cdot g + 100\Delta p \leq d_n \cdot \rho_s \cdot g$$

where:

h_c = height of cargo in contact with the bottom shell plating in metres

ρ_c = maximum cargo density in t/m^3

d_n = minimum operating draught under any expected loading condition in metres

ρ_s = density of sea water in t/m^3

Δp = maximum set pressure of pressure/vacuum valve provided for the cargo tank in bars

f = safety factor = 1.1

g = standard acceleration of gravity ($9.81\ m/s^2$).

(b) Any horizontal partition necessary to fulfil the above requirements shall be located at a height of not less than B/6 or 6 metres, whichever is the lesser, but not more than 0.6D, above the baseline where D is the moulded depth amidships.

(c) The location of wing tanks or spaces shall be as defined in paragraph (3)(a) except that, below a level 1.5 h above the baseline where h is as defined in paragraph (3)(b), the cargo tank boundary line may be vertical down to the bottom plating, as shown in figure 2.

(5) Other methods of design and construction of oil tankers may also be accepted as alternatives to the requirements prescribed in paragraph (3), provided that such methods ensure at least the same level of protection

against oil pollution in the event of collision or stranding and are approved in principle by the Marine Environment Protection Committee based on guidelines developed by the Organization.

(6) For oil tankers of 20,000 tons deadweight and above the damage assumptions prescribed in regulation 25(2)(b) shall be supplemented by the following assumed bottom raking damage:

(a) longitudinal extent:

(i) ships of 75,000 tons deadweight and above:

0.6 L measured from the forward perpendicular

(ii) ships of less than 75,000 tons deadweight:

0.4 L measured from the forward perpendicular

(b) transverse extent: B/3 anywhere in the bottom

(c) vertical extent: breach of the outer hull.

(7) Oil tankers of less than 5,000 tons deadweight shall:

(a) at least be fitted with double bottom tanks or spaces having such a depth that the distance h specified in paragraph (3)(b) complies with the following:

$h = B/15$ (m) with a minimum value of $h = 0.76$ m;

in the turn of the bilge area and at locations without a clearly defined turn of the bilge, the cargo tank boundary line shall run parallel to the line of the mid-ship flat bottom as shown in figure 3; and

(b) be provided with cargo tanks so arranged that the capacity of each cargo tank does not exceed 700 m^3 unless wing tanks or spaces are arranged in accordance with paragraph (3)(a) complying with the following:

$$w = 0.4 + \frac{2.4\ DW}{20,000}\ (m)$$

with a minimum value of $w = 0.76$ m.

(8) Oil shall not be carried in any space extending forward of a collision bulkhead located in accordance with regulation II-1/11 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended. An oil tanker that is not required to have a collision bulkhead in accordance with that regulation shall not carry oil in any space extending forward of the transverse plane perpendicular to the centreline that is located as if it were a collision bulkhead located in accordance with that regulation.

(9) In approving the design and construction of oil tankers to be built in accordance with the provisions of this regulation, Administrations shall have due regard to the general safety aspects including the need for the maintenance and inspections of wing and double bottom tanks or spaces.

Figure 1

Cargo tank boundary lines for the purpose of paragraph (3)

Figure 2

Cargo tank boundary lines for the purpose of paragraph (4)

Figure. 3

Cargo tank boundary lines for the purpose of paragraph (7)

REGULATION 13G OF ANNEX I OF MARPOL 73/78

Prevention of oil pollution in the event of collision or stranding

Measures for existing tankers

(1) This regulation shall:

(a) apply to crude oil tankers of 20,000 tons deadweight and above and to product carriers of 30,000 tons deadweight and above, which are contracted, the keels of which are laid, or which are delivered before the dates specified in regulation 13F(1) of this Annex; and

(b) not apply to oil tankers complying with regulation 13F of this Annex, which are contracted, the keels of which are laid, or are delivered before the dates specified in regulation 13F(1) of this Annex; and

(c) not apply to oil tankers covered by subparagraph (a) above which comply with regulation 13F(3)(a) and (b) or 13F(4) or 13F(5) of this Annex, except that the requirement for minimum distances between the cargo tank boundaries and the ship side and bottom plating need not be met in all respects. In that event, the side protection distances shall not be less than those specified in the International Bulk Chemical Code for type 2 cargo tank location and the bottom protection shall comply with regulation 13E(4)(b) of this Annex.

(2) The requirements of this regulation shall take effect as from 6 July 1995.

(3) (a) An oil tanker to which this regulation applies shall be subject to an enhanced programme of inspections during periodical, intermediate and annual surveys, the scope and frequency of which shall at least comply with the guidelines developed by the Organization.

(b) An oil tanker over five years of age to which this regulation applies shall have on board, available to the competent authority of any Government of a State Party to the present Convention, a complete file of the survey reports, including the results of all scantling measurement required, as well as the statement of structural work carried out.

(c) This file shall be accompanied by a condition evaluation report, containing conclusions on the structural condition of the ship and its residual scantlings, endorsed to indicate that it has been accepted by or on behalf of the flag Administration. This file and condition evaluation report shall be prepared in a standard format as contained in the guidelines developed by the Organization.

(4) An oil tanker not meeting the requirements of a new oil tanker as defined in regulation 1(26) of this Annex shall comply with the requirements of regulation 13F of this Annex not later than 25 years after its date of delivery, unless wing tanks or double bottom spaces, not used for the carriage of oil and meeting the width and height requirements of regulation 13E(4),

cover at least 30% of L_t for the full depth of the ship on each side or at least 30% of the projected bottom shell area ΣPA_s within the length L_t, where L_t and the projected bottom shell area ΣPA_s are as defined in regulation 13E(2), in which case compliance with regulation 13F is required not later than 30 years after its date of delivery.

(5) An oil tanker meeting the requirements of a new oil tanker as defined in regulation 1(26) of this Annex shall comply with the requirements of regulation 13F of this Annex not later than 30 years after its date of delivery.

(6) Any new ballast and load conditions resulting from the application of paragraph (4) of this regulation shall be subject to approval of the Administration which shall have regard, in particular, to longitudinal and local strength, intact stability and, if applicable, damage stability.

(7) Other structural or operational arrangements such as hydrostatically balanced loading may be accepted as alternatives to the requirements prescribed in paragraph (4), provided that such alternatives ensure at least the same level of protection against oil pollution in the event of collision or stranding and are approved by the Administration based on guidelines developed by the Organization.

Regulation 24(4)

Limitation of size and arrangement of cargo tanks

The existing text of paragraph (4) is replaced by the following:

"(4) The length of each cargo tank shall not exceed 10 metres or one of the following values, whichever is the greater:

(a) Where no longitudinal bulkhead is provided inside the cargo tanks:

$$(0.5 \frac{bi}{B} + 0.1) L$$

but not to exceed 0.2 L

(b) Where a centreline longitudinal bulkhead is provided inside the cargo tanks:

$$(0.25 \frac{bi}{B} + 0.15) L$$

(c) Where two or more longitudinal bulkheads are provided inside the cargo tanks:

(i) for wing cargo tanks:

0.2 L

(ii) for centre cargo tanks:

(1) if $\frac{bi}{B}$ is equal to or greater than one fifth:

0.2 L

(2) if $\frac{bi}{B}$ is less than one fifth:

- Where no centreline longitudinal bulkhead is provided:

$$(0.5 \frac{bi}{B} + 0.1) L$$

- Where a centreline longitudinal bulkhead is provided:

$$(0.25 \frac{bi}{B} + 0.15) L$$

(d) "bi" is the minimum distance from the ship's side to the outer longitudinal bulkhead of the tank in question measured inboard at right angles to the centreline at the level corresponding to the assigned summer freeboard."

AMENDMENTS TO THE RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL TANKERS (FORM B)

The following new paragraph 5.8 is inserted after the existing paragraph 5.7:

"5.8 Double hull construction

5.8.1 The ship is required to be constructed according to regulation 13F and complies with the requirements of:

.1 paragraph (3) (double hull construction) /_/

.2 paragraph (4) (mid-height deck tankers with double side construction) /_/

.3 paragraph (5) (alternative method approved by the Marine Environment Protection Committee) /_/

5.8.2 The ship is required to be constructed according to and complies with the requirements of regulation 13F(7) (double bottom requirements) /_/

5.8.3 The ship is not required to comply with the requirements of regulation 13F /_/

5.8.4 The ship is subject to regulation 13G and:

.1 is required to comply with regulation 13F not later than .... /_/

.2 is so arranged that the following tanks or spaces are not used for the carriage of oil .... /_/

5.8.5 The ship is not subject to regulation 13G /_/

***

ALLEGATO 5

RISOLUZIONE MEPC.51(32)
adottata il 6 marzo 1992

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973

(Criteri di scarico dell'Allegato I a MARPOL 73/78)

IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,

VISTO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato,

PRENDENDO ATTO dell'articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973"), e l'articolo VI del Protocollo del 1978, relativo alla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relative modifiche apportate dal Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),

VISTO che l'obiettivo di MARPOL 73/78 è quello di giungere alla completa eliminazione dell'inquinamento intenzionale dell'ambiente marino da petrolio,

AUSPICANDO a tale riguardo di ridurre ancora ulteriormente l'inquinamento operativo da navi,

AVENDO ESAMINATO, nel corso della sua trentaduesima sessione, gli emendamenti al Protocollo del 1978, proposti e diffusi conformemente all'articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973,

1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(d) della Convenzione del 1973, gli emendamenti all'Allegato del Protocollo del 1978, il cui testo compare in Allegato alla presente risoluzione;

2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f)(iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 6 gennaio 1993, a meno che entro tale data un terzo o più delle Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono il

cinquanta percento o più del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 6 luglio 1993, previa accettazione, come previsto al precedente paragrafo 2;

4. CHIEDE al Segretario Generale, conformemente all'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti di MARPOL 73/78 le copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti in Allegato;

5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere copie della risoluzione e del relativo Allegato ai membri dell'Organizzazione che non sono Parti al MARPOL 73/78.

ALLEGATO

Emendamenti Allegato I della MARPOL 73/78

Le regole dell'Allegato I vengono emendate nel modo seguente:

REGOLA 9

1 - Il testo esistente del paragrafo (1)(a)(iv) viene sostituito dal seguente:
"(iv) Il flusso istantaneo di scarico degli idrocarburi non superi i 30 litri per miglio marino".

2 - Il testo esistente del paragrafo (1)(b) viene sostituito dal seguente:
"(b) per quanto riguarda le navi di stazza lorda maggiori o uguali a 400 tonnellate, diverse dalle petroliere, e per quanto concerne le petroliere per gli scarichi delle sentine dei locali macchine, ad esclusione delle sentine dei locali pompe del carico, a meno che tali scarichi non siano commisti con residui del carico di olio minerale:
(i) la nave non si trovi in una zona speciale;
(ii) la nave sia in navigazione;
(iii) il contenuto degli scarichi in idrocarburi non superi le 15 parti per milione; e
(iv) la nave abbia un impianto nelle operazioni come prescritto dalla regola 16 di questo Allegato.

3 - Il paragrafo (4) viene emendato dalla cancellazione di tutta la seconda frase, che include i sotto articoli da (a) a (d).

4 - Il nuovo paragrafo (4) viene inserito nel modo seguente:
"(7) Nel caso di una nave, come è riferito nella regola 16 (6) di questo Allegato, che non sia munita di un impianto come è richiesto dalla regola 16 (1) o 16 (2) di questo Allegato, la clausola del paragrafo 1 (b) di questa regola non si applicherà prima del 6 luglio 1998 o dalla data in cui la nave venga munita di tale impianto comunque prima possibile.
Fino a questa data ogni scarico in mare di idrocarburi dalle sentine dei locali macchine o di miscele oleose provenienti da tali navi sarà proibito eccetto il caso in cui tutte le seguente condizioni siano soddisfatte.
(a) la miscela oleosa non sia originata dalle sentina dei locali pompe del carico;

(b) la miscela oleosa non sia commista ai residui di idrocarburi del carico;

(c) la nave non si trovi in una zona speciale;

(d) la nave si trovi oltre le dodici miglia nautiche dalla terra più vicina;

(e) la nave sia in navigazione;

(f) il contenuto degli scarichi in idrocarburi sia minore di 100 parti per milione; e

(g) la nave abbia un impianto di separazione delle acque oleose di tipo approvato dall'Amministrazione, che risponda alle specifiche raccomandate dall'Organizzazione*".

Una postilla deve essere aggiunta al paragrafo (7)(g) nel modo seguente:

"* Il riferimento è fatto secondo la Recommendation on International Performance Specifications For Oily-Water Separating Equipment e Oil Content Meters adottata dall'Organizzazione con Risoluzione A.393(X)."

REGOLA 10

. 1 - **Il paragrafo (2)(b) viene emendato nel modo seguente:**

"(b) Qualsiasi scarico in mare di prodotti petroliferi o di miscele oleose da navi aventi stazza lorda minore di 400 tonnellate, ad eccezione delle petroliere, sarà proibito mentre le suddette si trovano in area speciale, eccetto il caso in cui il contenuto di prodotto petrolifero di scarico senza diluizione non superi le 15 parti per milione".

. 2 - Il paragrafo (3)(b)(v) è emendato in corrispondenza a quanto previsto dalla Regola 16(5),(6),(7).

REGOLA 16

Il testo esistente di questa Regola viene sostituito dal seguente

Regola 16

Sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di olii minerali e impianto di filtraggio di olii minerali.

(1) Ogni nave maggiore o uguale a 400 tonnellate ma inferiore a 10,000 tonnellate di stazza lorda deve essere munita di un impianto per il filtraggio di prodotti petroliferi in conformità con il paragrafo (4) di questa regola.
Ogni nave di questo tipo che trasporta grandi quantità di olio combustibile deve essere conforme con il paragrafo (2) di questa Regola o con il paragrafo (1) della regola (14).

(2) Ogni nave maggiore o uguale a 10,000 tonnellate di stazza lorda deve essere munita di un impianto per il filtraggio di prodotti petroliferi e di dispositivi di allarme che permettano l'interruzione automatica di qualsiasi scarico di miscele oleose quando il contenuto di prodotto petrolifero di scarico superi le 15 parti per milione.

(3) (a) L'Amministrazione può concedere deroga per quanto richiesto nei paragrafi (1) e (2) di questa Regola per ogni nave che sia impegnata esclusivamente per viaggi all'interno di aree speciali purché le seguenti condizioni siano soddisfatte:

(i) la nave sia munita di una cisterna di contenimento che abbia un volume adeguato, approvato dall'Amministrazione, per la totale ritenzione a bordo delle acque oleose di sentina;

(ii) l'acqua oleosa di sentina venga trattenuta a bordo per poi essere successivamente scaricata negli impianti di ricezione.

(iii) l'Amministrazione abbia stabilito che adeguati impianti di ricezione in un numero sufficiente di porti o di terminali scalati dalla nave siano disponibili per ricevere le acque oleose di sentina;

(iv) Il certificato IOPP, quando richiesto, confermi a tutti gli effetti che la nave è impegnata esclusivamente per viaggi all'interno di aree speciali; e

(v) La quantità, di scarico, l'ora e il porto vengano registrati nell'OIL RECORD BOOK.

(b) L'Amministrazione deve assicurare che le navi minori di 400 tonnellate di stazza lorda siano equipaggiate, per quanto possibile, per trattenere a bordo olii o miscele oleose in accordo con le prescrizioni della regola 9(1)(b) di questo Allegato.

(4) L'impianto per il filtraggio di olii come è riferito nel paragrafo (1) di questa Regola deve essere di tipo approvato dall'Amministrazione e deve essere tale da poter assicurare che qualunque miscela oleosa scaricata in mare dopo essere passata attraverso il sistema abbia un contenuto oleoso non superiore alle 15 parti per milione. Nel considerare il progetto di tale impianto, l'Amministrazione deve avere riguardo alle specifiche raccomandate dall'Organizzazione *.

(5) L'impianto per il filtraggio di olii come è riferito nel paragrafo (2) di questa Regola deve essere di tipo approvato dall'Amministrazione e deve essere tale da poter assicurare che qualunque miscela oleosa scaricata in mare dopo essere passata attraverso il sistema o i sistemi di filtraggio abbia un contenuto oleoso non superiore alle 15 parti per milione. Deve essere munito di un dispositivo di allarme che indichi quando questo livello non può essere mantenuto. Il sistema deve anche essere fornito di dispositivi tali da poter assicutare che qualsiasi scarico di miscele oleose si fermi automaticamente quando il contenuto di olio dello scarico superi le 15 parti per milione. Nel considerare il progetto di tale impianto e di tali dispositivi, l'Amministrazione deve avere riguardo alle specifiche raccomandate dall'Organizzazione *.

(6) Per le navi consegnate prima del 6 luglio 1993 le prescrizioni di questa regola saranno applicate a partire dal 6 luglio 1998 a condizione che le medesime possano operare con impianti per la separazione dell'acqua oleosa (impianto 100 ppm).

Una postilla deve essere aggiunta ai paragrafi (4) e (5) nel modo seguente:

"* Il riferimento è fatto secondo la Recommendation on International Performance Specifications For Oily-Water Separating Equipment e Oil Content Meters adottata dall'Organizzazione della risoluzione A.393 (x)."

Regola 21

.1 Il sottoparagrafo (c) viene emendato con la cancellazione delle prime cinque parole, cioé, "in una qualsiasi area speciale e".

.2 Il sottoparagrafo (d) è cancellato.

Formati A e B dei Supplementi al certificato IOPP

Gli articoli 2.2 e 2.3 in entrambi i Formati A e B dei Supplementi al Certificato IOPP sono sostituiti dai seguenti:

"2.2 Tipo di impianto di filtraggio istallato:
2.2.1 Impianto di filtraggio (15 ppm) (Regola 16 (4))
2.2.2 Impianto di filtraggio (15 ppm) con allarme e dispositivo automatico di arresto (Regola 16 (5));

2.3 La nave può operare con le apparecchiature esistenti fino al 6 luglio 1988 (Regola 16 (6)) ed è dotata di:
2.3.1 Impianto di separatore di acque oleose (100 ppm)
2.3.2 Impianto di filtraggio (15 ppm) senza allarme
2.3.3 Impianto di filtraggio (15 ppm) con allarme e dispositivo automatico di arresto.

ALLEGATO 6

RISOLUZIONE MEPC.52(32)
ADOTTATA IL 6 MARZO 1992

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA NAVI DEL 1973

(Nuove regole 13F e 13G e relativi emendamenti all'Allegato I a MARPOL 73/78)

IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO,

VISTO l'Articolo 38(a) della Convenzione sull'Organizzazione Marittima Internazionale, relativo alle funzioni del Comitato,

PRENDENDO ATTO dell'articolo 16 della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definita la "Convenzione del 1973"), e l'articolo VI del Protocollo del 1978, relativo alla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Navi del 1973 (qui di seguito definito il "Protocollo del 1978"), che conferisce agli organi preposti dell'Organizzazione il compito di esaminare ed adottare gli emendamenti alla Convenzione del 1973, e relative modifiche apportate dal Protocollo del 1978 (MARPOL 73/78),

PRENDENDO ATTO ANCHE della risoluzione A.675(16) sulla prevenzione dell'inquinamento petrolifero,

RICONOSCENDO la gravità degli incidenti di inquinamento marino dovuti a incidenti alle petroliere,

DESIDERANDO migliorare le caratteristiche di progettazione e costruzione delle petroliere, al fine di impedire l'inquinamento da petrolio nel caso di collisioni o arenamenti,

AVENDO ESAMINATO, nel corso della sua trentaduesima sessione, gli emendamenti al Protocollo del 1978, proposti e diffusi conformemente all'articolo 16(2)(a) della Convenzione del 1973,

1. ADOTTA, ai sensi dell'articolo 16(2)(d) della Convenzione del 1973, gli emendamenti all'Allegato del Protocollo del 1978, il cui testo compare in Allegato alla presente risoluzione;

2. DECIDE, ai sensi dell'articolo 16(2)(f) (iii) della Convenzione del 1973, che gli emendamenti si riterranno accettati alla data del 6 gennaio 1993, a meno che entro tale data un terzo o più delle Parti, ovvero le Parti le cui flotte mercantili unite costituiscono il cinquanta percento o più del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale, abbiano comunicato all'Organizzazione le loro obiezioni agli emendamenti;

3. INVITA le Parti a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 16(2)(g)(ii) della Convenzione del 1973, gli emendamenti entreranno in vigore il 6 luglio 1993, previa accettazione, come previsto al precedente paragrafo 2;

4. CHIEDE al Segretario Generale, conformemente all'articolo 16(2)(e) della Convenzione del 1973, di trasmettere a tutte le Parti di MARPOL 73/78 le copie autenticate della presente risoluzione ed il testo degli emendamenti contenuti in Allegato;

5. CHIEDE ALTRESI' al Segretario Generale di trasmettere copie della risoluzione e del relativo Allegato ai membri dell'Organizzazione che non sono Parti al MARPOL 73/78;

6. CONVIENE di mettere a punto con carattere di urgenza:

(a) direttive per l'approvazione di metodi alternativi di progettazione e costruzione delle petroliere, come richiesto dalla regola 13F(5);

(b) direttive per l'approvazione di disposizioni alternative strutturali od operative, come richiesto dalla regola 13G(7); e

(c) direttive per un programma avanzato di inchieste ed ispezioni, come richiesto dalla regola 13G(3).

RISOLUZIONE MEPC. 52 (32)
adottata il 6/3/1992

Allegato

Emendamenti all'allegato I della MARPOL 73/78

Regola 1

Definizione

Il seguente nuovo paragrafo (8)(c) viene inserito dopo il paragrafo (8) (b):

"(c) Nonostante le disposizioni del sottoparagrafo (a) di questo paragrafo, la trasformazione di una petroliera esistente che soddisfi i requisiti della regola 13 F o 13 G di questo allegato non potrà essere considerata come costitutiva di ulteriore trasformazione ai fini dell'allegato".

Nuove regole 13 F 13 G

Le seguenti nuove regole 13 F e 13 G vengono inserite dopo l'esistente regola 13 E:

Regola 13 F dell'allegato I della MARPOL 73/78,

Prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi nel caso di collisione o incaglio.

(1) Questa regola si applica alle petroliere aventi portata lorda maggiore o uguale a 600 tonnellate:
   (a) per le quali il contratto di costruzione sia stipulato il o dopo il 6 luglio 1993 oppure,
   (b) in mancanza di un contratto di costruzione, la cui chiglia sia stata impostata oppure si trovi ad un simile stadio di costruzione dopo il 6 gennaio 1994, oppure,
   (c) la cui consegna avvenga il o dopo il 6 luglio 1996, oppure,
   (d) che abbia subito una grande trasformazione:
      (i) per la quale il contratto sia stipulato dopo il 6 luglio 1993: oppure,
      (ii) in mancanza di un contratto, il lavoro di costruzione della nave venga iniziato il 6 gennaio 1994; oppure
      (iii) che venga completata dopo il 6 luglio 1996.

(2) Ogni petroliera avente portata lorda maggiore o uguale a 5,000 tonnellate deve:

(a) invece della regola 13 E, come applicabile, essere conforme alle richieste del paragrafo (3) fatto salvo quanto indicato ai paragrafi (4) e (5);e

(b) essere conforme, se applicabile, alle richieste del paragrafo (6).

(3) Tutta la lunghezza delle cisterne del carico deve essere protetta da cisterne di zavorra o spazi che non siano cisterne del carico o depositi di olio combustibile come specificato di seguito:

(a) Cisterne laterali o spazi

Le cisterne laterali o spazi devono estendersi per tutta l'altezza del fianco della nave o del ponte di coperta, escludendo il trincarino arrotondato, fino alla parte superiore del doppio fondo.

Tali cisterne devono essere posizionate entro le dimensioni della larghezza fuori ossatura e, in nessun caso ad una distanza inferiore a W, come evidenziato in Figura 1 che viene misurata ad una qualsiasi sezione trasversale perpendicolare al fasciame laterale, come specificato qui sotto:

$$W = 0.5 + \frac{DW}{20,000} \text{ (m) oppure}$$

W = 2.0 m, assumendo il valore minore.

Il valore minimo di W = 1 m.

(b) Cisterne a doppio fondo o spazi

In una qualsiasi sezione trasversale l'altezza di ciascuna cisterna a doppio fondo o spazio deve essere tale che la distanza h tra il fondo delle cisterne del carico e la linea di costruzione della lamiera di chiglia, misurata perpendicolarmente alla chiglia, come specificato nella Figura 1, non deve essere minore di:

h = B/15 (m) oppure

h = 2.0 m, assumendo il valore minore

Il valore minore di h = 1.0 m.

(c) Area del ginocchio o zone con una non ben definita area del ginocchio

Quando le distanze h e w sono differenti, la distanza w deve essere ubicata a livelli che superino 1.5. h sopra la linea base come rappresentato in Figura 1.

(d) Capacità totale delle cisterne di zavorra.

Nelle navi petroliere per il trasporto di greggio aventi portata lorda maggiore o uguale a 20,000 tonnellate e in quelle per il trasporto di prodotti raffinati aventi portata lorda maggiore o uguale a 30,000 tonnellate, la capacità totale delle cisterne di zavorra, di quelle a doppio fondo, e delle cisterne del gavone di prua e di poppa non deve essere inferiore alla capacità delle cisterne di zavorra segregate necessarie per soddisfare le richieste della Regola 13. Le cisterne laterali o spazi e le cisterne a doppio fondo usate per soddisfare le richieste della Regola 13 devono essere ubicate il più uniformemente possibile lungo l'estensione delle cisterne di carico.
L'aggiunta di una zavorra segregata posizionata in una qualsiasi parte della nave ha la capacità di ridurre la sollecitazione di flessione, l'assetto ecc.. del paramezzale longitudinale dello scafo.

(e) Pozzi (di scarico) ad aspirazione nelle cisterne di carico.

I Pozzi (di scarico) ad aspirazione nelle cisterne di carico possono estendersi dentro il doppio fondo sotto la linea di confine definita dalla distanza h purchè tali pozzi siano più piccoli possibile e quindi la distanza tra il fondo del pozzo e il fondo del fasciame esterno deve essere superiore a o.5 h.

(f) Tubolature di carico e zavorra

Le tubolature di zavorra e di altri tipi quali i tubi sonda e sfoghi aria relativi alle cisterne di zavorra non devono passare attraverso le cisterne di carico.
Le tubolature del carico e di simili tipi relative alle cisterne del carico non devono passare attraverso le cisterne di zavorra.
Esenzioni a queste richieste possono essere concesse per piccoli tratti di tubi, a condizione che siano completamente saldati o abbiano un sistema equivalente di giuntura.

(4) (a) I doppi fondi e gli spazi come richiesto dal paragrafo (3) (b) possono essere omessi, purchè la struttura della nave sia tale che la pressione statica del carico e del vapore esercitata sul fondo, facente parte di una singola separazione tra il carico ed il mare, non ecceda la pressione idrostatica esterna dell'acqua, come espresso dalla seguente formula:

$f \times h_c \times \rho_c \times g + 100\ \Delta p \leq dn \times \rho_s \times g$

dove:

hc = altezza del carico dal fondo del fasciame esterno in metri

ρc = massima densità del carico in t/m^3

dn = minimo pescaggio operativo in metri in qualsiasi prevista condizione di carico

ρs = densità del mare in T/m^3

Δp = massima pressione di taratura delle valvole "pressione/depressione" per le cisterne del carico in bar.

f = fattore di sicurezza = 1.1

g = accelerazione di gravità (9.81 m/s^2)

(b) Qualsiasi divisione orizzontale necessaria per soddisfare le richieste di cui sopra deve essere posizionata ad un'altezza non inferiore a B/6 o 6 m, assumendo il valore minore, ma non maggiore di 0.6 D, sopra la linea di costruzione dove con D viene indicata l'altezza di riferimento a mezzanave.

(c) L'ubicazione delle cisterne laterali o spazi deve rispondere a quanto definito nel paragrafo (3)(a) eccetto che, al di sotto ad un livello di 1.5 h oltre la linea di base dove h viene definito nel paragrafo (3)(b), la linea di confine della cisterna del carico deve essere verticale sotto il fondo del fasciame, come mostrato in figura 2.

(5) Altri metodi diversi di progetto e costruzione di petroliere possono essere accettati come alternativi ai requisiti prescritti nel paragrafo (3) a condizione che tali metodi garantiscano almeno lo stesso livello di protezione per prevenire la fuoriuscita di olii minerali nel caso di collisione o incaglio e che siano approvati in linea di massima dal Comitato di Protezione dell'Ambiente Marino (MEPC) sulla base delle linee guida sviluppate dall'Organizzazione.

(6) Ogni petroliera avente portata lorda maggiore o uguale a 20,000 tonnellate deve rispondere ai criteri di stabilità in allagamento come prescritto nella regola 25(2)(b) con in aggiunta la seguente ipotesi di avaria per strisciamento del fondo:

(a) estensione longitudinale:

(i) per le navi maggiori o uguali a 75,000 tonnellate di portata lorda:
0.6 L misurata dalla perpendicolare avanti della nave

(ii) per navi inferiori a 75,000 tonnellate di portata lorda.
0.4 L misurata dalla perpendicolare avanti della nave

(b) estensione trasversale: B/3 in qualsiasi punto sul fondo

(c) estensione verticale: intaglio dello scafo esterno.

(7) Ogni petroliera avente una portata lorda minore a 5,000 tonnellate deve:

(a) essere provvista almeno di cisterne a doppio fondo o spazi aventi una tale altezza che la distanza h specificata nel paragrafo (3) (b) sia conforme con la seguente:
$h = B/15$ (m) con un minimo valore di $h = 0.76$ m;
nell'area di ginocchio o nelle zone con una non ben definita area del ginocchio, la linea di limite della cisterna del carico deve essere parallela alla linea della superficie del fondo a mezzanave come mostrato in Figura 3; e

(b) essere provvista di cisterne del carico aventi ciascuna capacità non superiore a 700 m^3 a meno che le cisterne laterali o spazi vengano disposti in accordo con il paragrafo (3)(e) conforme con la seguente:

$$W = 0.4 + \frac{2.4\ DW}{20{,}000}$$

con un minimo valore di $w = 0.76$ m.

(8) I prodotti petroliferi non devono essere caricati in cisterne o spazi che si estendano a proravia della paratia di collissione sistemata in accordo con la regola II-1/11 della Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare (SOLAS, 1974), come emendata. Una petroliera alla quale non sia richiesta la sistemazione della paratia di collisione, secondo la suddetta regola, non deve caricare prodotti petroliferi in cisterne o spazi che si estendano a proravia della sezione trasversale dove dovrebbe essere sistemata la paratia di collisione qualora si dovesse applicare la citata regola.

(9) Nell'approvare il progetto e la costruzione di navi petroliere che devono essere costruite in accordo alle prescrizioni di questa regola, le Amministrazioni devono porre particolare attenzione agli aspetti generali per la sicurezza che includono la necessaria manutenzione e le relative ispezioni delle cisterne laterali e di quelle a doppio fondo o spazi.

Figura 1: Linea limite della cisterna del carico ai fini del paragrafo (3)

Figura 2: Linea limite della cisterna del carico ai fini del paragrafo (4)

Figura 3: Linea limite della cisterna del carico ai fini del paragrafo (7)

te alla presente Convenzione, una completa documentazione relativa alle indagini eseguite, che includono i risultati di tutte le misurazioni sui rinforzi strutturali richiesti, come pure deve avere le relazioni attestanti i lavori strutturali eseguiti.

(c) Questa documentazione deve essere accompagnata da un rapporto di valutazione, contenente conclusioni sulle condizioni strutturali della nave e suoi spessori residui convalidato per indicare che è stata accettata da o per conto dell'Amministrazione di bandiera.

Questa documentazione e il rapporto valutativo sarà preparato in un formato standard come è contenuto nelle linee guida sviluppate dell'Organizzazione.

(4) Una petroliera che non risponda alle esigenze di una petroliera nuova come è definito nella regola 1 (26) di questo allegato sarà conforme con i requisiti della regola 13 F di questo allegato non oltre i 25 anni dopo la data della sua consegna, a meno che le cisterne laterali o gli spazi del doppio fondo non vengano usati per il trasporto di olio minerale e rispondano ai requisiti previsti di larghezza e di altezza della regola 13 E (4), coprano per lo meno un 30% della Lt per la profondità totale della nave su ogni lato o per lo meno un 30% della superficie di proiezione del fasciame del fondo ΣPA^s entro la lunghezza Lt, dove Lt e la superficie di proiezione del fasciame del fondo ΣPA^s vengono definite nella regola 13 E (2), nel cui caso la conformità con la regola 13 F è richiesta non più tardi di 30 anni dalla data della sua consegna.

(5) Una petroliera che soddisfa i requisiti di una petroliera nuova come definito nella regola 1 (26) di questo allegato deve essere conforme ai requisiti della regola 13 F di questo allegato non oltre i 30 anni dopo la data della sua consegna.

(6) Qualsiasi condizione di zavorra e carico risultante dall'applicazione del paragrafo (4) di questa regola deve essere soggetta ad approvazione dell'Amministrazione che deve aver riguardo, in particolare, di considerare la sollecitazione longitudinale e locale, la stabilità allo stato integro e, se applicabile, in caso di avaria.

(7) Altri dispositivi di struttura od operativi come il bilanciamento idrostatico del carico possono essere accettati, come alternativa ai requisiti prescritti nel paragrafo (4), fornito come alternativa per garantire almeno lo stesso livello di protezione contro l'inquinamento di olii minerali in caso di collisione o di incaglio e siano approvate dall'amministrazione sulla base delle linee guida sviluppate dall'Organizzazione.

Regola 24 (4)

Disposizioni delle cisterne di carico
e limitazione delle loro dimensioni.

Il testo esistente del paragrafo (4) viene sostituito con il seguente:

"(4) La lunghezza di ogni cisterna del carico non deve essere maggiore di 10 metri o di uno dei seguenti valori, assumendo il valore più elevato:

(a) Se non vi sono paratie longitudinali:

$$\left(0.5 \frac{bi}{B} + 0.1\right) L$$

ma non eccedente 0.2 L

(b) Quando vi sia una sola paratia longitudinale sul piano di simmetria:

$$\left(0.25 \frac{bi}{B} + 0.15\right) L$$

(c) Quando vi siano due o più serie di paratie longitudinali:

(i) per le cisterne laterali:

0.2 L

(ii) per le cisterne centrali:

(1) se $\frac{bi}{B}$ è uguale o maggiore di 1/5:

0.2 L

(2) se $\frac{bi}{B}$ è minore di 1/5:

- se non esistono paratie longitudinali nel piano di simmetria:

$$\left(0.5 \frac{bi}{B} + 0.1\right) L$$

- se vi è una paratia longitudinale nel piano di simmetria:

$$\left(0.25 \frac{bi}{B} + 0.15\right) L$$

(d) "bi" è la distanza minima dalla murata della nave alla paratia longitudinale esterna della cisterna in questione misurata entrobordo perpendicolarmente al piano di simmetria ad un livello corrispondente alla trave principale del bordo libero assegnato".

EMENDAMENTI RELATIVI AI REGISTRI DI COSTRUZIONE
E IMPIANTI PER LE PETROLIERE (FORMA B)

Il seguente nuovo paragrafo 5.8 viene inserito dopo il paragrafo esistente 5.7:

"5.8 Costruzione con doppio scafo

5.8.1 E' richiesto che la nave sia costruita in accordo con la regola 13 F ed è conforme ai requisiti del:

5.8.1.1 paragrafo (3) (costruzione con doppio scafo)

5.8.1.2 paragrafo (4) (costruzione delle cisterne del carico con ponte intermedio e doppi fianchi)

5.8.1.3 paragrafo (5) (metodo alternativo approvato MEPC)

5.8.2 E' richiesto che la nave sia costruita in accordo con la regola 13 F (7) conforme con i requisiti di cui alla detta Regola (requisiti del doppio fondo)

5.8.3 Non è richiesto che la nave sia costruita in accordo con la Regola 13 F

5.8.4 La nave deve soddisfare la Regola 13 G e:
5.8.4.1 è richiesto che soddisfi la Regola 13 F non oltre il: ....

5.8.4.2 è costruita in modo tale che le cisterne o gli spazi sottoindicati non siano usati per il trasporto di olio ....

5.8.5 La nave non deve soddisfare la Regola 13 G

93A4285

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante: «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria».

Il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante «Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1993.

93A4437

Mancata conversione del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante: «Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione».

Il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante. «Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1993.

93A4438

Mancata conversione del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime».

Il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante. «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1993.

93A4439

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 10 luglio 1993 è stato conferito al dott. Renato Breda, dirigente superiore di servizio sociale, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1993 è stato conferito al dott. Salvatore Corsaro, dirigente superiore, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1993 è stato conferito al dott. Domenico Cortellessa, dirigente superiore di servizio sociale, deceduto il 6 settembre 1992, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro alla vedova.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1993 è stato conferito al dott. Giovanni Battista Saba, dirigente superiore, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

93A4373

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 luglio 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 luglio 1993 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 30 luglio 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 è di L. 97,65, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 31 gennaio 1994 è di L. 95,30 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 luglio 1994 è di L. 90,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A4426

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Unione nazionale associazioni zootecniche - U.N.A.Zoo

Con decreto ministeriale n. 95461 dell'8 luglio 1993 è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale associazioni zootecniche - U.N.A.Zoo, con sede in Roma, via Isonzo n. 20, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e del regolamento CEE n. 1360/78.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/1978 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

93A4375

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale

chimica organica.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio

diritto commerciale

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia

chirurgia generale;

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria)

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia

igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale) (c.l. odontoiatria e protesi dentaria)

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia

igiene

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza

diritto penale (biennale),

diritto del lavoro

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di economia e commercio

metodi matematici di analisi economica

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

chimica organica (secondo corso)

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

filologia italiana

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze economiche e sociali (sede di Benevento)

diritto del lavoro,

statistica

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

analisi matematica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4399

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n 766, art 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n 158, art 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del S Cuore di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. F20 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A4400

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1993).

Nell'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria, riportato alla pag. 45, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «architettura e urbanistica *tecnica*», si legga: «architettura e urbanistica *tecniche*».

Nell'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, riportato alla pag 45, seconda colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «patologia degli animali da *campagna*», si legga: «patologia degli animali da *compagnia*».

93A4360

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «*Gazzetta Ufficiale*» *e tutte le altre pubblicazioni ufficiali* **sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	345.000
	- semestrale	L.	188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	63.000
	- semestrale	L.	44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	193.000
	- semestrale	L.	105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	63.000
	- semestrale	L.	44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	193.000
	- semestrale	L.	105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	664.000
	- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 5 0 9 3 *

L. 1.300